

## Condizioni generali d'acquisto

### I. Conclusione del contratto/requisiti in materia di forma giuridica

1. Qualsiasi rapporto giuridico tra il fornitore e la Società è subordinato alle seguenti condizioni generali. Le condizioni pattuite dal fornitore come pure gli accordi in deroga a quanto qui stabilito saranno applicabili esclusivamente se confermati per iscritto. L'assenza di un esplicito dissenso della Società relativamente a un accordo o l'accettazione o il pagamento di merci o servizi da parte della stessa non verrà interpretato come una conferma.

2. Il contratto di vendita e tutte le modifiche, accordi secondari, dichiarazioni riguardanti la rescissione dell'anzidetto contratto e tutte le altre dichiarazioni o avvisi richiedono la forma scritta di cui all'art. 2, par. 2, della Legge 192/1998. In caso di mancata accettazione dell'ordine da parte del fornitore entro due (2) settimane dal ricevimento, la Società avrà il diritto di revocarlo in qualsiasi momento.

### II. Raggio d'azione delle consegne/Modifiche nel raggio d'azione delle consegne/Pezzi di ricambio

1. Il fornitore dovrà garantire l'ottenimento in tempo utile di tutte le informazioni attinenti all'uso stabilito, da parte della Società, dei prodotti oggetto di consegna e eventuali dati e circostanze, nella misura in cui tali informazioni sono pertinenti al soddisfacimento dei propri obblighi contrattuali. Il fornitore assicura che tali prodotti includono tutte le prestazioni richieste per il loro utilizzo corretto, sicuro e ottimale; sono idonei per l'uso stabilito e conformi alla tecnologia d'avanguardia prevista. Il fornitore, nello svolgimento delle proprie prestazioni, osserverà tutti gli standard, le leggi e le normative giuridiche pertinenti, particolarmente quelle riguardanti i materiali e le merci pericolose, la tutela ambientale e la prevenzione di incidenti. Il fornitore agirà altresì in ottemperanza alle specifiche generalmente riconosciute in materia di sicurezza e medicina del lavoro come anche agli standard della Società, comunicandole eventuali autorizzazioni governative o requisiti di notifica che si renderanno necessari per l'importazione e l'impiego degli articoli oggetto di consegna.

2. La Società ha il diritto di esigere dal fornitore eventuali modifiche nella progettazione e realizzazione degli articoli forniti, nella misura in cui è ragionevole presumere che lo stesso possa soddisfare tali richieste. Il fornitore provvederà a implementare tali variazioni entro un ragionevole periodo di tempo. Per quanto concerne le conseguenze delle predette modifiche, verranno stipulati accordi reciprocamente soddisfacenti, particolarmente riguardo alle date di consegna e ai costi supplementari e ridotti. Qualora tali accordi circa le questioni di cui sopra non vengano raggiunti entro un ragionevole periodo di tempo, la Società stabilirà a propria discrezione le conseguenze in questione.

3. Il fornitore dovrà garantire, per un periodo di dieci anni successivamente alla cessazione del rapporto di fornitura e a ragionevoli condizioni generali, la continuata capacità di consegna a favore della Società degli articoli forniti o dei relativi pezzi di ricambio.

### III. Prezzi/Condizioni di pagamento

1. I prezzi concordati sono fissi e invariabili. Salvo diversa pattuizione, i pagamenti verranno effettuati entro 14 giorni con uno sconto pari al 3%, entro il 25 del mese successivo con uno sconto pari al 2%, ovvero al netto entro 90 giorni. Tali periodi sono calcolati con decorrenza (i) dalla data di adempimento conformemente al contratto e (ii) dal ricevimento della fattura debitamente compilata e comprovabile. Nel caso di ricevimento e di avvenuta accettazione da parte della Società di una consegna in coincidenza con una data precedente a quella convenuta, il periodo di pagamento inizia a far data da detta data di consegna convenuta. La Società ha il diritto di scegliere a propria discrezione la modalità di pagamento (per es. a mezzo assegno o cambiale).

Le fatture vanno presentate in copia semplice e includeranno il numero di riferimento cliente e account della Società, il luogo di scarico, il codice fornitore, il numero di matricola dei pezzi, il quantitativo, il prezzo unitario e il volume per singola consegna. Su richiesta della Società, il fornitore accetta di partecipare ad una procedura riguardante le note di credito.

2. Il fornitore non è autorizzato a cedere a terzi un credito vantato nei confronti della Società o a predisporre la riscossione di tale credito da parte di terzi.

## Condizioni generali d'acquisto

### IV. Condizioni di consegna

1. Tutte le consegne si intendono reso non sdoganato (DDU, in base agli Incoterms più recenti) presso una località stabilita dalla Società e, salvo diversa pattuizione, includeranno imballaggio e conservazione. A tale riguardo, saranno applicabili le disposizioni pertinenti della Società in materia di trasporto e di consegna nella loro versione più recente. La Società e il destinatario da essa stabilito saranno avvisati di una spedizione nel medesimo giorno del suo invio. Ciascuna spedizione includerà una bolla di spedizione in doppia copia elencante il numero d'ordine della Società, il codice dell'articolo e il codice del fornitore. In caso di spedizione "ex works" (franco fabbrica), il fornitore informerà in tempo utile la Società e il relativo destinatario circa le dimensioni e il peso della stessa. La Società otterrà l'assicurazione sul trasporto nella misura in cui è obbligata a farlo conformemente ai termini di consegna pattuiti (gli Incoterms più recenti). Nella preparazione dei documenti di spedizione, il fornitore terrà conto che lo sdoganamento avrà luogo presso lo stabilimento della Società e che la stessa è esente dall'obbligo di presentazione.

Per quanto concerne le spedizioni provenienti da paesi preferenziali, per ogni spedizione il fornitore deve fornire prove attestanti lo stato preferenziale di cui godono tali paesi. Nella fattispecie, la dichiarazione a lungo termine del fornitore conformemente alla normativa CEE 1207/2001 va presentata di anno in anno. La Società deve essere immediatamente avvisata nel caso in cui si rendesse necessaria una licenza all'esportazione per le merci oggetto di consegna.

2. Le merci consegnate devono essere opportunamente imballate in ottemperanza alla prassi vigente nel settore. La Società sarà autorizzata a dispensare istruzioni al fornitore circa la tipologia e il sistema di imballaggio. In caso di resa al fornitore, nolo pagato, di materiale d'imballaggio riutilizzabile, alla Società verrà accreditato il valore del predetto materiale.

### V. Date di consegna/Mancata consegna

Le date convenute e i limiti temporali sono vincolanti. Il termine di consegna o requisito temporale si intenderà soddisfatto in caso di avvenuto ricevimento delle merci entro i tempi previsti da parte della Società o del destinatario stabilito dalla stessa. Il fornitore dovrà dare immediata comunicazione scritta alla Società circa qualsiasi ritardo nella consegna, indicandone i motivi e la durata prevista. Nell'eventualità che tali motivi andassero oltre il controllo del fornitore, lo stesso può invocarli a sostegno del ritardo in oggetto esclusivamente dietro avvenuto soddisfacimento dell'obbligo di tempestiva notifica nei confronti della Società. In caso di ritardata consegna, la Società è autorizzata a esigere dal fornitore una penale contrattuale. Nella fattispecie, verrà applicata una penale dello 0,5 % per ciascuna settimana o porzione settimanale, laddove la massima penalità ammonta al 5% del valore complessivo dell'ordine. L'accordo di cui sopra relativo alle penali contrattuali o alla loro applicazione non influirà sulle legittime rivendicazioni presentate a seguito di ritardata consegna e le penali corrisposte saranno compensate con le richieste di risarcimento danni. Sarà possibile richiedere le anzidette penali fino alla data di pagamento delle merci oggetto di ritardata consegna.

### VI. Obbligo di riservatezza/Informazioni

1. Il fornitore (i) manterrà segrete tutte le informazioni, comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, disegni, documenti, know how, campioni, dispositivi di produzione, modelli, media (congiuntamente, le "Informazioni"), (ii) non le renderà disponibili a terzi (subfornitori compresi) senza il consenso scritto della Società e (iii) non potrà usarle per finalità diverse da quelle stabilite dalla stessa. Tali obblighi sono applicabili *mutatis mutandis* a copie e duplicati. Il presente obbligo di riservatezza non è applicabile a informazioni (i) già legittimamente ottenute dal fornitore al momento della loro divulgazione, fermo restando che le stesse non siano state subordinate all'obbligo di riservatezza, (ii) legittimamente ottenute dal fornitore in un secondo momento senza essere vincolato da alcun obbligo di riservatezza, (iii) attualmente o in futuro di dominio pubblico senza inadempienza contrattuale alcuna a carico di una delle parti o (iv) per le quali il fornitore ha già ricevuto l'autorizzazione a fini di divulgazione o di uso indipendente. Il fornitore non può pubblicizzare il rapporto commerciale vigente con la Società senza il preventivo consenso scritto della stessa.

## Condizioni generali d'acquisto

La Società è titolare di e si riserva tutti gli altri diritti (quali i diritti d'autore) sulle Informazioni, la cui riproduzione è possibile esclusivamente con il preventivo consenso scritto della stessa. Il diritto di proprietà rispetto alle copie o riproduzioni si trasferisce in capo alla Società al momento della loro realizzazione. Con il presente documento il fornitore accetta di conservare tali copie per conto della Società a titolo di depositario garante, nonché acconsente a conservare adeguatamente e a proprie spese tutti i documenti e altri oggetti messi a sua disposizione, comprese le relative copie, a mantenerli in perfette condizioni, a ottenere una polizza assicurativa in merito e a restituirli alla Società o a distruggerli, in ogni caso dietro richiesta della stessa. Il fornitore non ha il diritto, qualunque siano le motivazioni, di trattenere tali oggetti e ne confermerà per iscritto la completa restituzione o distruzione.

2. Nell'eventualità di inadempienza a carico del fornitore degli obblighi di cui al punto VI 1., sarà applicabile, con pagamento immediato, una penale ammontante a EUR 25.000 per ciascun episodio di mancato adempimento. Il fornitore serberà il diritto di far determinare la penale contrattuale mediante una sentenza del tribunale. Il risarcimento danni sarà compensato con qualsivoglia penale contrattuale corrisposta.

### VII. Controllo qualità/Verifica delle merci in arrivo

1. Il fornitore controllerà sempre la qualità dei propri prodotti e servizi attenendosi al relativo accordo in materia di assicurazione della qualità e successivi emendamenti (per i fornitori di materia prima, componenti e servizi legati alla produzione l' "Accordo con i fornitori sull' assicurazione della qualità"; per i fornitori di attrezzature a disegno l' "Accordo con i fornitori di attrezzature sull' assicurazione della qualità"; per i fornitori di imballaggi l' "Accordo con i fornitori di imballaggi sull' assicurazione della qualità"); l'accordo e gli emendamenti sono disponibili sul sito [www.schaeffler.com](http://www.schaeffler.com) alla voce "Suppliers/Quality".. Eventuali modifiche alle merci oggetto di fornitura richiedono il preventivo assenso della Società. Il fornitore deve mantenere documentazione scritta di tutte le merci consegnate alla Società, in cui sarà riportato quando, come e a cura di chi si è provveduto alla produzione priva di difetti dei prodotti consegnati. Ulteriori dettagli sono specificati nel relativo "Accordo sull' assicurazione della qualità". Il fornitore, a sua volta, imporrà ai propri fornitori i medesimi obblighi.

2. La Società ispezionerà le merci in arrivo esclusivamente in relazione a difetti e a scostamenti esterni nella corrispondenza o nel quantitativo rispetto all'ordine, comunicando senza ingiustificato ritardo la presenza di tali difetti. La Società si riserva il diritto di condurre ulteriori verifiche sulle merci in arrivo, notificando altresì la presenza di difetti non appena individuati nel normale andamento delle attività. In caso di rilevamento di difetti, la Società avrà il diritto di respingere l'intera spedizione.

### VIII. Garanzie/Rimborso di costi/Periodo di garanzia/Assicurazione

1. Salvo diversa pattuizione, nell'eventualità in cui i prodotti consegnati siano difettosi, la Società può avvalersi dei diritti statutari. Nella fattispecie, in caso di rischi alla sicurezza sul lavoro, di pericolo di danni particolarmente ingenti o allo scopo di mantenimento della propria capacità di consegna alla clientela, la Società avrà il diritto, dopo averne notificato avviso al fornitore, di provvedere all'eliminazione di difetti direttamente o tramite terzi. I costi sostenuti a seguito del rimedio di cui sopra saranno a carico del fornitore, il quale è responsabile della totalità dei danni, costi e spese imputabili, direttamente o indirettamente, ai difetti. Laddove siano stati rilevati difetti anche solo in porzioni di una spedizione, il fornitore sarà altresì responsabile dei costi di verifica delle merci in arrivo eccedenti il consueto raggio d'azione dell'ispezione. Le disposizioni dianzi asserite sono altresì applicabili alle verifiche complete e parziali delle spedizioni condotte dalla Società e/o dai clienti della stessa nel successivo corso delle attività. Nell'eventualità che il fornitore si avvalga di terzi per l'adempimento di una data prestazione, lo stesso sarà ritenuto responsabile per detti terzi nell'adempimento di un obbligo come per un qualsiasi altra persona di cui si avvale allo scopo.

2. Il fornitore provvederà a rimborsare i costi sostenuti dalla Società e dalla clientela della stessa in situazioni sfocianti o originanti in relazione alla responsabilità dei difetti, nella misura in cui tali costi siano stati sostenuti allo scopo di evitare, prevenire o mitigare i danni arrecati (e. g. ritiro di prodotti dal commercio).

## Condizioni generali d'acquisto

3. Il fornitore rimborserà tutti i costi che la Società è tenuta ad assumersi a seguito di responsabilità statutarie nei confronti della sua clientela, nella misura in cui tali costi siano imputabili ai difetti della merce spedita e consegnata dal fornitore.

4. Se non diversamente previsto a norma di legge, il fornitore risponde dei difetti emergenti entro 36 mesi a far data dal ricevimento della consegna dello stesso o dall'accettazione, purché tale accettazione sia prevista per effetto di legge o delle disposizioni contrattuali. In caso di Prestazione Specifica Straordinaria (eliminazione di difetti o consegna di prodotti privi di difetti), tale periodo viene esteso in base al tempo durante il quale non è possibile l'utilizzo dell'articolo oggetto di consegna, come previsto nel contratto. L'anzidetta Prestazione è altresì subordinata ai periodi dianzi asseriti. Le rivendicazioni a seguito di difetti cadono in prescrizione non prima di due mesi dopo il soddisfacimento di tutte rivendicazioni avanzate dal cliente finale. Tale ritardo nei termini di prescrizione scade non più tardi di 5 anni dopo l'avvenuta consegna alla Società.

5. Nel corso del periodo di vigenza del rapporto di fornitura, il fornitore manterrà un'assicurazione idonea in relazione ai rischi di cui al presente punto VIII, inviando alla Società prove attestanti tale copertura dietro richiesta della stessa.

### IX. Materiali, imballaggio e strumenti forniti dalla Società

Le sostanze, parti, container, imballaggi speciali, strumenti, strumenti di misurazione o elementi o articoli analoghi (ciascuno un "Accessorio") restano di proprietà della Società. Nei casi di specificazione, di unione o di combinazione di Accessori, la Società acquisirà il diritto di comproprietà rispetto ai nuovi prodotti così realizzati per una quota corrispondente al valore proporzionale degli Accessori rispetto al valore complessivo del nuovo prodotto. Gli Accessori possono essere riprodotti o duplicati esclusivamente con il preventivo consenso scritto della Società. Una volta realizzate, le riproduzioni o duplicati diventano di proprietà della Società. Il fornitore non avrà diritti di ritenzione alcuni sugli Accessori, qualunque ne sia il presupposto. Gli Accessori o le rispettive riproduzioni o duplicati non verranno messi a disposizione di terzi (i quali includeranno i subfornitori) e non saranno impiegati per finalità diverse da quelle pattuite.

### X. Strumenti

In deroga a un qualsiasi accordo contrario, la Società riceverà il pieno diritto di proprietà o di comproprietà sugli strumenti nella misura in cui abbia contribuito ai costi accertati per gli stessi usati nella produzione dei prodotti forniti. Nella fattispecie, la suddetta acquisirà tale diritto all'atto di pagamento. Gli strumenti resteranno a titolo di prestito presso il fornitore, il quale necessiterà dell'assenso della Società per disfarsi degli stessi (nel senso giuridico o reale del termine), per cambiare la loro ubicazione o per renderli definitivamente inutilizzabili. Il fornitore contrassegnerà gli strumenti come sua proprietà o comproprietà, come applicabile, facendosi carico dei costi di manutenzione, riparazione e di sostituzione degli stessi. La Società sarà titolare degli strumenti sostitutivi nella medesima proporzione di quelli originali. Nei casi di comproprietà di uno strumento, la Società vanterà il diritto di prelazione rispetto alla quota di comproprietà del fornitore, il quale deve usare gli strumenti di cui la Società è proprietaria o comproprietaria esclusivamente ai fini di produzione dei prodotti forniti. Al termine della consegna, il fornitore è tenuto a rendere immediatamente alla Società gli strumenti in oggetto dietro richiesta della stessa. Per quanto concerne gli strumenti di comproprietà della Società, a seguito della loro resa, la stessa rimborserà al fornitore il valore in quel momento attuale della quota di comproprietà del fornitore. In nessun caso il fornitore avrà il diritto di ritenzione sugli strumenti. L'obbligo del fornitore di resa degli stessi sarà altresì applicabile in caso di procedura esecutiva fallimentare nei suoi confronti e nei casi di interruzione a lungo termine del rapporto di fornitura. Il fornitore provvederà a assicurare gli strumenti con polizze idonee al raggio d'azione pattuito degli stessi o, in assenza di una tale pattuizione, al consueto raggio d'azione.

### XI. Software

Il fornitore accetta di modificare/perfezionare il software, conformemente alle istruzioni dispensate dalla Società e in cambio di un adeguato rimborso spese, per un periodo quinquennale con decorrenza dalla spedizione dell'articolo fornito, a meno che la sfera di applicazione della consegna non preveda un software standardizzato. Qualora il software provenga da un fornitore del fornitore in questione, quest'ultimo obbligherà tale precedente fornitore come di cui sopra.

## Condizioni generali d'acquisto

### **XII. Forza maggiore/Impossibilità di consegna nel lungo termine**

1. Eventuali dispute industriali, tumulti, atti di Governo e altri eventi imprevedibili e inevitabili esonerano la Società e il fornitore dagli obblighi contrattuali, in ogni caso per la durata dell'evento di forza maggiore e nell'ambito delle sue conseguenze. La parte interessata dall'anzidetto evento deve informare interamente la controparte, adoperarsi per quanto possibile, nei limiti di quanto ragionevolmente previsto, a contenerne gli effetti e avvisare l'altra parte senza ingiustificato ritardo circa la cessazione dell'evento di forza maggiore.

2. Nei casi di impossibilità di consegna nel lungo termine, di cessazione di pagamenti, di avvio o di rifiuto di avvio di procedura esecutiva fallimentare, il quale rifiuto è imputabile all'insufficienza di attività o all'avvio di procedure concorsuali equiparabili nei confronti di una delle parti, la controparte avrà il diritto di annullare il contratto in relazione a quella porzione dello stesso non ancora assolta. Nell'eventualità di sopraggiungimento di uno degli eventi dianzi asseriti in relazione al fornitore, lo stesso supporterà la Società al meglio delle proprie capacità negli sforzi di trasferimento della produzione dell'articolo o articoli forniti alla Società stessa o a terzi, il quale supporto includerà il rilascio di autorizzazioni per i diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui tali diritti sono necessari per la produzione del prodotto o prodotti pertinenti. Tali autorizzazioni verranno rilasciate alle normali condizioni vigenti nel settore di riferimento.

### **XIII. Varie**

1. Il luogo di adempimento per tutte le consegne e prestazioni è il luogo di destinazione indicato dalla Società.

2. Il rapporto contrattuale tra le parti è regolato dalle leggi vigenti nella Repubblica Italiana, con l'esclusione delle norme sul conflitto di legge e delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Beni (CISG). Salvo diversa pattuizione circa la giurisdizione esclusiva, sarà competente il foro di Momo, Italia. In deroga a quanto dianzi asserito, la Società avrà il diritto di intentare causa nei confronti del fornitore in sede di un qualsiasi altro tribunale competente.

3. In caso di sopraggiunta invalidità, ora o in futuro, di una specifica disposizione delle presenti condizioni generali, le sue restanti disposizioni rimarranno valide.

4. Si fa presente che nel corso delle operazioni commerciali la Società conserva e procede al trattamento di dati personali, con l'osservanza di tutte le norme di tutela della privacy previste.

Schaeffler Italia S.r.l.

In conformità agli artt. 1341 e 1342 del Cod. civ. it., il sottoscritto sottoscrive e approva esplicitamente le seguenti clausole:

- Art. III Prezzi / Condizioni di pagamento
- Art. VI Obbligo di riservatezza/Informazioni
- Art. XIII Varie.

---

Per il fornitore